



**Istituto Professionale di Stato
Ottrico – Odontotecnico -
Manutenzione ed assistenza tecnica**

Via Passo Gravina, 197
tel. 095 336781 - 095 6136400

**Istituto Professionale di Stato
Servizi per l'Enogastronomia e
l'ospitalità alberghiera**

Via del Bosco, 43
tel. 095 6136210

**Istituto Tecnico Agrario
Produzione e trasformazione
Viticultura ed enologia**

Via del Bosco, 43
tel. 095 6136210

*Osservatorio d'area n. 5 per il contrasto alla dispersione scolastica
e la promozione del successo formativo*

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PREMESSA

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Frequenza scolastica
- Art. 2 - Regole di comportamento
- Art. 3 - Vigilanza alunni
- Art. 4 - Uso dei cellulari e di strumenti elettronici
- Art. 5 - Accesso delle auto e dei motorini
- Art. 6 - Custodia degli oggetti e risarcimento danni
- Art. 7 - Uso dei monitor interattivi touch
- Art. 8 - Libri in comodato d'uso

PARTE II – ASSENZE, ENTRATE E USCITE DEGLI STUDENTI

- Art. 9 - Ingressi
- Art. 10 - Uscite anticipate e permessi
- Art. 11 - Variazioni dell'orario scolastico
- Art. 12 - Monte orario delle lezioni
- Art. 13 - Giustificazioni
- Art. 14 - Esonero Religione Cattolica
- Art. 15 - Esonero Scienze motorie

PARTE III – ORGANI COLLEGIALI E LORO FUNZIONAMENTO

- Art. 16 - Organi collegiali
- Art. 17 - Convocazione e svolgimento degli organi collegiali in modalità telematica
- Art. 18 - Consiglio d'Istituto
- Art. 19 - Giunta esecutiva
- Art. 20 - Consigli di classe
- Art. 21 - Collegio docenti
- Art. 22 - Assemblea di classe
- Art. 23 - Assemblea d'Istituto
- Art. 24 - Assemblea dei genitori
- Art. 25 - Comitato studentesco



PARTE IV – SANZIONI DISCIPLINARI

- Art. 26 - Principi generali 1
- Art. 27 - Comportamenti sanzionabili
- Art. 28 - Procedimento disciplinare e tipi di sanzione
 - Tipologia A - Allontanamento temporaneo sino a 15 giorni*
 - Tipologia B - Allontanamento superiore a 15 giorni*
- Art. 29 - Organo di Garanzia

PARTE V – FUNZIONE DOCENTE E PERSONALE ATA

- Art. 30 - Comportamento e doveri dei docenti
- Art. 31 - Il Coordinatore di classe
- Art. 32 - Adempimenti amministrativi dei docenti
- Art. 33 - Personale ATA

PARTE VI – VALUTAZIONI INTERMEDIE E FINALI DEGLI STUDENTI

- Art. 34 - Valutazione
- Art. 35 - Adempimenti intermedi per la valutazione degli studenti
- Art. 36 - Criteri generali per lo svolgimento degli scrutini
- Art. 37 - Valutazione della condotta
- Art. 38 - Criteri da adottare per i casi di sospensione del giudizio
- Art. 39 - Criteri da adottare per i casi di non ammissione (scrutini di giugno)
- Art. 40 - Comunicazione dell'esito negativo alle famiglie
- Art. 41 - Ammissione all'esame di Stato

PARTE VII – RIPETENZE, RITIRI E NULLA OSTA

- Art. 42 - Ritiro dello studente nel corso dell'anno scolastico
- Art. 43 - Iscrizione per la terza volta alla stessa classe
- Art. 44 - Nulla Osta

PARTE VIII – RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

- Art. 45 - Disposizioni generali

PARTE IX – NORME FINALI

- Art. 45 - Norme di attuazione



Premessa

Il presente Regolamento disciplina le attività che si svolgono all'interno dell'Istituto "Fermi- Eredia", per contribuire a migliorare rapporti, collaborazioni e stili di vita nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutti coloro che operano nell'Istituto.

Il Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, modificato con D.P.R. 21/11/07 n. 235), dello schema generale di riferimento della Carta dei servizi scolastici (D.P.C.M. 7/06/1995), del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche (D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275), del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni, del D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo", del D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei docenti e dei genitori". È inoltre coerente e funzionale al PTOF adottato dall'Istituto. Ai sensi del D.P.R. 235 del 21/11/ 2007, art. 3 comma 1, è richiesta a tutti gli studenti iscritti e ai loro genitori o esercenti la patria potestà, la sottoscrizione del "Patto educativo di corresponsabilità".

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 235 del 21/11/ 2007, entro le prime due settimane di inizio delle attività didattiche, vengono predisposte le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, del presente Regolamento e del "Patto educativo di corresponsabilità".

Il "Patto educativo di corresponsabilità" è parte integrante del presente Regolamento che entra in vigore con la pubblicazione all'Albo del sito ufficiale dell'Istituto Fermi - Eredia.

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Frequenza scolastica

1. La frequenza delle lezioni è obbligatoria e costituisce requisito fondamentale e indispensabile affinché l'anno scolastico possa essere riconosciuto valido e lo studente possa quindi essere ammesso a frequentare la classe successiva o a sostenere l'esame di Stato.
2. Sono altresì obbligatorie:
 - a. la partecipazione ai corsi di recupero, salvo esplicita dichiarazione della famiglia di voler provvedere in proprio;
 - b. la partecipazione alle attività pomeridiane che il consiglio di classe ha deliberato quale parte integrante del curriculum;
 - c. le visite guidate previste dalla programmazione annuale del consiglio di classe.

Art. 2 - Regole di comportamento

1. Gli studenti dovranno mantenere un rapporto corretto ed educato nei riguardi del personale della scuola, docente e non docente, come nei riguardi dei propri compagni.
2. Gli studenti devono sempre adottare un abbigliamento consono all'ambiente scolastico.
3. Gli studenti devono utilizzare correttamente le strutture, i laboratori e i macchinari,



4. comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
5. Gli studenti devono utilizzare i servizi igienici dei propri piani, garantendo la massima pulizia, la buona conservazione ed il loro funzionamento. Alla fine delle ore di lezione, gli studenti sono tenuti a lasciare in ordine le loro postazioni e a riporre eventuali rifiuti negli appositi contenitori collocati all'interno della classe.
6. Durante la pausa della ricreazione, gli studenti che si trovano negli spazi all'aperto dell'Istituto, devono rigorosamente riporre i loro rifiuti negli appositi contenitori ivi collocati. E' vietato abbandonare rifiuti nelle siepi o negli spazi comuni.
7. E' fatto divieto agli studenti di rimuovere o manomettere la segnaletica e i dispositivi di sicurezza installati nell'edificio.
8. A tutela dell'incolumità propria e altrui, gli studenti devono astenersi da comportamenti pericolosi e rispettare puntualmente le norme di sicurezza.
9. È vietato consumare cibi e bevande in aula, nei laboratori e nella palestra, durante le ore di lezione.
10. Ai sensi del DL 12 settembre 2013 n. 104, è vietato fumare in tutti gli spazi della scuola.

Art. 3 - Vigilanza alunni

1. Gli studenti non possono recarsi ai servizi durante la prima ora di lezione e nell'ora successiva alla pausa didattica, salvo i casi di estrema necessità e/o per comprovato motivo.
2. Durante l'attività didattica non è consentito uscire più di uno per volta.
3. Non è consentito agli studenti sostare o aggirarsi per i corridoi della scuola se non espressamente autorizzati dai docenti.
4. È vietato uscire dall'aula durante il cambio dell'ora, senza il permesso del docente.
5. Lo spostamento delle classi in palestra, nei laboratori, in Aula Magna avviene sempre in presenza del corrispondente docente di turno nella classe.
6. Gli studenti devono attendere in classe il suono della campana del termine dell'ultima ora di lezione e subito dopo, potranno uscire dalle aule accompagnati dai rispettivi insegnanti.

Art. 4 - Uso dei cellulari e di strumenti elettronici

1. I telefoni cellulari vanno disattivati durante le attività didattiche. Al riguardo esistono numerose disposizioni di legge che prevedono severe sanzioni. L'utilizzo del cellulare in classe, non a fini strettamente didattici ed in maniera inappropriata, verrà annotato sul registro di classe e darà luogo a provvedimenti disciplinari.
2. Non è consentito filmare o registrare studenti, docenti e personale senza preventiva autorizzazione. Filmati e registrazioni indebitamente realizzati e pubblicati in rete saranno oggetto di indagine da parte della polizia postale.
3. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza e gravità, possono essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente.
4. Le famiglie comunicano con i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria.



Art. 5 - Accesso alle auto e ai motorini

1. In osservanza alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, e in particolare alle disposizioni dei Vigili del Fuoco che prevedono, tra l'altro, dimensioni minime per la corretta circolazione dei mezzi di soccorso all'interno dei plessi scolastici, la viabilità e il parcheggio negli spazi delle sedi Fermi ed Eredia vengono regolamentati come segue:
 - a. autorizzati all'ingresso e per una brevissima permanenza per la limitatezza degli spazi a disposizione il parcheggio delle auto è riservato esclusivamente al personale docente ed al personale ATA in servizio;
 - b. il parcheggio dei motoveicoli e delle minicar è consentito esclusivamente all'interno delle aree destinate con appositi stalli: parcheggio sud per la sede Fermi; ex fungaia per la sede Eredia. E' pertanto assolutamente vietata la sosta dei suddetti mezzi nelle altre zone dei plessi scolastici;
 - c. il parcheggio degli autoveicoli è consentito a condizione che venga lasciato libero uno spazio di passaggio di almeno 3,50 metri;
 - d. va rispettata scrupolosamente la segnaletica stradale relativa ai divieti e ai sensi di marcia consentiti;
 - e. all'interno del plesso scolastico il rispetto del limite di velocità è di max 20 Km/h;
 - f. è assolutamente vietata la sosta e la fermata, anche per brevi periodi, davanti le uscite di sicurezza, le zone di evacuazione, i punti di raccolta, le scale di emergenza, gli ingressi dei laboratori e dei depositi, sui marciapiedi;
 - g. è severamente vietato agli studenti utilizzare le auto e i motoveicoli durante l'orario delle attività didattiche e soprattutto durante la ricreazione;
 - h. gli ospiti e i visitatori temporanei non potranno parcheggiare all'interno dei plessi scolastici, se non preventivamente autorizzati.
2. La scuola declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone o cose e non assume alcuna responsabilità di custodia di mezzi parcheggiati nelle pertinenze dell'edificio scolastico.

Art. 6- Custodia degli oggetti e risarcimento danni

1. Gli studenti vigileranno sulle cose di loro proprietà. La scuola non assume responsabilità per eventuali sottrazioni o danneggiamenti di oggetti personali che si dovessero verificare nell'area scolastica.
2. Lo studente che reca, per incuria o dolo, danno all'edificio, agli arredi, ed attrezzature, macchinari scolastici o sussidi didattici è obbligato al risarcimento. Nell'ipotesi che non fosse possibile identificare il responsabile del danneggiamento, sarà chiamata a rispondere l'intera classe come gruppo che si trovava nel locale o nel luogo del fatto, escluso gli assenti.
3. Lo studente che si appropria indebitamente di beni o strumenti di proprietà dell'Istituto, incorrerà in sanzioni disciplinari.

Art. 7 - Uso dei monitor interattivi touch

1. Gli alunni devono utilizzare i monitor presenti all'interno della classe, solo in presenza di un insegnante e per finalità esclusivamente didattiche. L'utilizzo improprio di tale strumento sarà oggetto di sanzione.



2. Gli atti di vandalismo e danneggiamento verranno perseguiti nelle forme previste di legge, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Art. 8 - Libri in comodato d'uso

1. Il presente Regolamento intende disciplinare il servizio di prestito gratuito dei libri di testo per i propri studenti delle classi prime, seconde (C.M. 2471 del 5-12-07) e terze.
2. Il Consiglio d'Istituto annualmente iscrive fondi in entrata, nel quale saranno gestite tutte le risorse finanziarie disponibili all'organizzazione del servizio, del quale sarà responsabile il D.S.G.A.
3. Il finanziamento specifico verrà utilizzato per l'acquisto di testi scolastici in base alle adozioni deliberate dal Collegio dei docenti.
4. Le famiglie interessate a ricevere libri in comodato devono presentare apposita richiesta nel termine fissato annualmente, allegando il Mod. ISEE. Sulla base di un'apposita graduatoria, i testi verranno successivamente consegnati a uno dei genitori o al tutore degli studenti regolarmente iscritti, dietro pagamento di, del contributo liberale definito dal Consiglio di Istituto quale caparra, presso un locale appositamente attrezzato predisposto all'interno dell'Istituto in orari prestabiliti.
5. La restituzione dei testi dovrà avvenire alla conclusione del periodo d'uso didattico di ciascuno di essi (di norma i primi giorni di giugno di ogni anno scolastico) secondo le indicazioni fornite dall'Istituto con apposita circolare. I testi relativi a discipline oggetto di sospensione del giudizio, potranno essere restituiti a settembre.
6. In caso di trasferimento ad altro istituto in corso d'anno, la famiglia è tenuta alla restituzione dei libri avuti in comodato prima del rilascio del nulla-osta.
7. La mancata restituzione dei libri nei termini previsti o il mancato risarcimento dei danni, comporterà per l'alunno l'impossibilità di potere usufruire del servizio per l'anno scolastico successivo.
8. Nei libri concessi in comodato d'uso non sono ammesse sottolineature, evidenziature, abrasioni, cancellazioni, annotazioni o qualsiasi intervento volto a danneggiarne l'integrità. Il giudizio sullo stato d'uso sarà insindacabilmente espresso dal personale dell'Istituto incaricato al ritiro dei testi. In tale ipotesi la penale posta a carico degli studenti sarà pari al 50% del loro valore di copertina.

PARTE II – ENTRATE, USCITE E ASSENZE DEGLI STUDENTI

Art. 9 - Ingressi

1. Gli studenti sono tenuti ad arrivare a scuola con puntualità. Le lezioni hanno inizio alle ore 8,00 e i docenti in servizio la prima ora, dovranno essere presenti in classe cinque minuti prima del suono della campana e attendere in aula l'ingresso degli studenti.



2. Dopo le ore 8:10, l'ingresso è subordinato all'autorizzazione da parte della Vicepresidenza ed ha carattere di eccezionalità, giustificabile solo per motivi particolari quali:
 - a. studenti sottoposti a esami clinici o visite specialistiche certificate;
 - b. avversità climatiche;
 - c. scioperi o ritardo dei mezzi pubblici.
3. Per gli studenti pendolari è consentito l'ingresso posticipato previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, a seguito di presentazione di apposita domanda scritta e documentata. L'autorizzazione, va annotata sul registro elettronico nella bacheca della classe ed ha validità per l'intero anno scolastico, salvo revoca.
4. Sarà consentito l'ingresso alla 2^a ora previa registrazione in Vicepresidenza o presso i responsabili del plesso; tale ritardo va annotato sul registro elettronico. Il coordinatore del Consiglio di classe terrà il controllo del quadro complessivo degli ingressi in ritardo.
5. Le assenze e i ritardi dovranno essere giustificati entro tre giorni. In caso contrario gli studenti potranno essere ammessi in classe solo se accompagnati da un genitore.
6. Non sono ammessi più di cinque ingressi alla 2^a ora per quadrimestre. Oltre detto limite, l'alunno sarà ammesso a scuola solo se accompagnato da un genitore.

Art. 10 - Uscite anticipate e permessi

1. Le uscite anticipate non sono consentite se non in casi eccezionali, per seri e comprovati motivi. Le richieste di uscita degli studenti minorenni possono essere autorizzate solo alla presenza di un genitore o da altra persona adulta maggiorenne delegata per iscritto, autorizzate dal DS o dai suoi collaboratori. Per gli studenti maggiorenni verrà contattata la famiglia. Le uscite anticipate verranno annotate sul registro elettronico dall'insegnante dell'ora e documentate.
2. Sono ammesse, al massimo, 4 (quattro) uscite anticipate per quadrimestre e non prima della quarta ora di lezione; le autorizzazioni saranno registrate in Vicepresidenza. La Vicepresidenza e il coordinatore terranno il controllo del quadro complessivo delle uscite anticipate.
3. Nessuno studente può allontanarsi anche temporaneamente dall'Istituto.
4. Per gli studenti pendolari è consentita l'uscita anticipata, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, a seguito di presentazione di apposita domanda scritta e documentata. Tale autorizzazione, va annotata nella bacheca della classe sul registro elettronico ed ha validità per l'intero anno scolastico, salvo revoca.

Art. 11 - Variazioni dell'orario scolastico

1. In caso di forza maggiore (assenza docente, scioperi, assemblee del personale scolastico, inagibilità dei locali, ecc.), gli studenti potranno non essere ammessi a scuola o rinviati a casa prima del termine delle lezioni se la scuola è in possesso della liberatoria della famiglia (vedi modulo allegato). Ove possibile, le variazioni di orario saranno comunicate in anticipo con annotazione sul registro elettronico.
2. Tali assenze non sono conteggiate ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza stabilito dall'articolo 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n. 122 (vedi art. 17).



Art.12 - Monte orario annuale delle lezioni

1. Ai sensi dell'Art. 14 comma 7 del DPR 122/2009, si ricorda che ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale. Pertanto, le assenze non possono eccedere il 25% delle ore delle ore di lezione effettivamente svolte. In caso contrario, lo studente è escluso dallo scrutinio finale. Alle ore di assenza verranno sommate le ore di lezione perse per ingressi posticipati e uscite anticipate, salvo quelle autorizzate per pendolarismo, nonché per sospensioni disciplinari.
2. Conformemente alle disposizioni ministeriali e alla delibera del Collegio docenti in materia, il Consiglio di classe, può consentire deroghe all'obbligo di cui al precedente comma, sulla base di idonea documentazione prodotta dalla famiglia, qualora ricorrano particolari condizioni di salute, motivi di famiglia o situazioni particolari che impediscano oggettivamente la frequenza. Tale documentazione dovrà essere inoltrata al Coordinatore del Consiglio di classe nel momento in cui le condizioni ostative alla frequenza si siano verificate.
3. Le deroghe di cui al precedente comma 2 possono essere accordate se il Consiglio di classe ritiene che, nonostante le assenze, lo studente può essere valutato in tutte le discipline.

Art. 13 - Giustificazioni

1. Le assenze devono essere giustificate tramite registro elettronico, per ogni giorno o periodo continuativo di assenza.
2. Dopo tre giorni di mancata giustificazione, lo studente verrà ammonito.
La mancata giustificazione nei termini e nelle modalità indicate, concorrerà alla determinazione del voto di condotta.
3. Il docente coordinatore terrà il controllo del quadro complessivo delle assenze. In caso di frequenti irregolarità, predisporrà l'apposita comunicazione ai genitori, da inviare tramite segreteria didattica.
4. Per gli studenti minorenni la decima assenza dovrà essere giustificata personalmente da un genitore; in mancanza, lo studente non sarà ammesso in classe. Per gli studenti maggiorenni la decima assenza sarà comunicata telefonicamente alle famiglie.
5. Le assenze per motivi di salute superiori a 10 (dieci) giorni consecutivi, compresi i festivi (escludendo il periodo di Natale e Pasqua) devono essere giustificate con il certificato medico di riammissione nella comunità scolastica.
6. Se l'assenza è per motivi di famiglia, i genitori possono preventivamente fornire una comunicazione scritta alla scuola; in tal caso non sarà necessario per lo studente presentare il certificato medico di riammissione in classe.

Art. 14 - Esonero dall'insegnamento della Religione Cattolica

1. Ai sensi della CM 368/85 e della CM 363/94, la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica viene esercitata dagli studenti al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. Tale scelta ha effetto per l'intero corso di studi. In ogni caso è fatto salvo il diritto dello studente di modificare tale scelta iniziale per l'anno scolastico successivo (esclusivamente su iniziativa degli studenti) tramite un'espressa dichiarazione effettuata su apposito modulo predisposto dal Ministero (mod. A) che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni alla classe successiva. Alla luce della citata vigente normativa non è possibile effettuare la scelta nel corso dell'anno scolastico.



2. Per chi chiede l'esonero dall'IRC, la scuola può offrire attività alternative quali (mod. B):
 - a. attività didattiche e formative;
 - b. studio individuale assistito;
 - c. libera attività di studio;
 - d. uscita anticipata dalla scuola;
 - e. Ingresso posticipato dalla scuola.
3. Gli studenti che non si avvalgono dell'IRC possono entrare alla seconda ora o uscire anticipatamente all'ultima ora, solo se ne hanno fatto espressa richiesta all'atto dell'iscrizione e se la scuola è in possesso dell'autorizzazione depositata in segreteria con la firma del genitore.
4. Ai sensi della normativa vigente (C.M. n. 110 del 29 dicembre 2011, C.M. n.101 del 30 dicembre 2010, C.M. n.4 del 15 gennaio 2010), la scelta specifica di attività alternative ha effetto per l'intero anno scolastico e deve essere effettuata dagli studenti interessati, compilando l'apposito mod. C, all'inizio dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte del collegio docenti.
5. L'esonero viene annotato sul registro elettronico.
6. Gli studenti non avvalentesi effettueranno le eventuali attività richieste all'atto dell'iscrizione in locali predisposti.

Art. 15 - Esonero da Scienze motorie

L'esonero dalle lezioni di Scienze motorie può essere richiesto solo nella parte pratica, con domanda dei genitori dello studente secondo le disposizioni vigenti e non comporterà alcuna riduzione dell'orario.

PARTE III - ORGANI COLLEGIALI E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 16 - Organi collegiali

1. Gli organi collegiali istituiti per dare rappresentanza alle diverse componenti scolastiche, come indicato dall'art.3 T.U. 297/1994, hanno come fine quello di garantire l'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro di norme che ne definiscono competenze e composizione. Gli Organi Collegiali previsti dall'attuale ordinamento sono:
 - ❖ Consigli di classe
 - ❖ Dipartimenti per aree disciplinari
 - ❖ Collegio dei Docenti
 - ❖ Consiglio di Istituto
 - ❖ Giunta esecutiva
 - ❖ Comitato per la valutazione del servizio dei Docenti
 - ❖ Comitato studentesco
 - ❖ Assemblee degli studenti
 - ❖ Assemblea dei genitori
 - ❖ Commissione disciplinare per gli studenti con relativo Organo di Garanzia.



2. La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un preavviso scritto - non inferiore ai cinque giorni - rispetto alla data delle riunioni.
3. Il Dirigente Scolastico può chiedere la convocazione, senza il rispetto di tale preavviso, di tutti gli organi collegiali per urgenti esigenze amministrative o didattiche o disciplinari.
4. Collegio dei docenti, Consiglio d'Istituto sono convocati dal Presidente o dal Dirigente Scolastico in mancanza del presidente o da un terzo dei loro componenti in orario non coincidente con quello scolastico.
5. La convocazione del Consiglio d'Istituto deve essere comunicata a ciascun membro dell'organo collegiale, anche mediante affissione all'Albo dell'istituto, e deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta.
6. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, su apposito registro con pagine numerate.
7. Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite, la discussione di argomenti per i quali si preveda la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.
8. Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano in determinate materie competenze parallele, ma con rilevanza diversa. 9. Il Dirigente Scolastico, nell'esercizio della funzione di coordinamento, programma l'attività dei singoli organi collegiali in modo da realizzare un calendario, sia pure di massima, delle rispettive riunioni, al fine di dare attuazione al P.T.O.F.
10. Il calendario può subire modifiche e adattamenti, in relazione a sopraggiunte esigenze organizzative e/o didattiche della scuola.
11. Le elezioni degli organi collegiali di durata annuale (Consigli di classe: rappresentanti genitori e alunni; Consiglio d'Istituto: rappresentanti alunni) hanno luogo, ad inizio di anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
12. Le "varie ed eventuali" possono essere presentate al termine della seduta e se approvate dalla maggioranza dei presenti, devono essere assunte nell'ordine del giorno della riunione successiva. Nel caso si ravvisino motivi di urgenza, il Consiglio può inserire l'argomento O.d.g.. della medesima seduta e deliberare in merito.

Art. 17 - Convocazione e svolgimento degli organi collegiali in modalità telematica

1. Tutti gli organi collegiali, oltre alla modalità ordinaria, possono essere convocati in forma telematica qualora ritenga che i punti all'ordine del giorno possano essere esaminati senza la necessità di un confronto tra i componenti in presenza fisica e/o per ragioni di necessità o urgenza.
2. La convocazione del Consiglio telematico da parte del presidente avviene con le modalità previste nel presente articolo.
3. Nella convocazione del Consiglio telematico il Presidente:
 - a. esprime la dicitura, evidenziata in grassetto: "Convocazione dell'Organo collegiale in modalità telematica";
 - b. formula l'inizio nel modo seguente: "L'Organo collegiale è convocato in modalità telematica a mezzo posta elettronica, così come contemplato dal Regolamento di Istituto";



- c. elenca i punti all'ordine del giorno che verranno posti in discussione;
 - d. fissa data e ora di inizio e di chiusura dei lavori;
 - e. precisa che, con comunicazione successiva, verrà inviato apposito link per il collegamento alla riunione telematica.
4. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematica l'organo collegiale si avvale di idonei metodi di lavoro che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la partecipazione anche attraverso l'espressione del proprio voto, la sicurezza dei dati, delle informazioni, e la segretezza.
 5. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti richiesti per le adunanze ordinarie.
 6. Della riunione dell'organo in seduta telematica viene redatto apposito verbale.

Art. 18 - Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio d'Istituto, che è per legge il massimo organo di gestione della scuola, svolge le sue funzioni secondo quanto stabilito dal D.P.R. 416/74. È convocato dal Presidente del Consiglio d'Istituto con almeno cinque giorni d'anticipo per discutere O.d.g.. predisposto dalla Giunta Esecutiva. Sulle "varie ed eventuali" non sono ammesse delibere se non per ragioni eccezionali o su argomenti comunque già istruiti dalla Giunta.
2. La data e O.d.g.. delle riunioni del Consiglio di Istituto vengono comunicate ai rappresentanti dei genitori degli studenti, dei docenti e del personale ATA, e pubblicate sul sito web della scuola.
3. Eventuali problematiche avanzate dai genitori e/o dagli studenti saranno illustrate dai rappresentanti in Consiglio, negli ultimi 10 minuti della riunione, alla voce "varie ed eventuali" durante i quali sarà consentito il dibattito.

Art. 19 - Giunta Esecutiva

1. La G.E. è convocata dal Dirigente Scolastico, per lo svolgimento delle sue autonome competenze, per l'istruzione delle delibere del Consiglio di Istituto e per l'istruzione O.d.g.. del Consiglio stesso che, di norma, deve precedere di almeno tre giorni. A tal fine occorre che tutti i membri siano stati regolarmente avvisati almeno 48 ore prima.
2. La G.E. ha l'obbligo di istruire argomenti su mandato del C.d.I. o di almeno un terzo dei suoi membri e deve mettere sempre all'ordine del giorno ogni argomento proposto da ciascuno dei suoi membri: a tal fine la G.E. deve sempre prevedere nel proprio ordine del giorno la voce "varie ed eventuali".

Art. 20 - Consigli di Classe

1. I Consigli di Classe vengono convocati dal Dirigente Scolastico su propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei suoi membri.
2. L'ora di inizio e di conclusione della riunione, l'eventuale apertura ai rappresentanti dei genitori e degli studenti, devono essere tutte specificate nella convocazione.
3. Il Consiglio può essere convocato con procedura d'urgenza, previa comunicazione alle varie eventuali componenti, almeno 24 ore prima rispetto l'orario di riunione.



Art. 21 - Collegio Docenti

1. Il Collegio Docenti ha il compito di organizzare la programmazione educativa e didattica dell'Istituto secondo i principi del P.T.O.F., le prerogative e le competenze di legge; a tal fine si riunisce in seduta ordinaria.
2. Può essere convocato dal Dirigente Scolastico in seduta straordinaria qualora lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Data la varietà e la complessità delle competenze e il ruolo programmatico e propositivo che la legge stessa gli riconosce, al fine di agevolarne il funzionamento, il Collegio Docenti, oltre alle proprie consuete articolazioni in Consigli di Classe e Dipartimenti, delega apposite Commissioni di lavoro, permanenti o temporanee, incaricate di proporre, organizzare e realizzare le attività ad esse demandate dal collegio.
4. Dette commissioni vengono elette dal Collegio nella seduta di inizio d'anno, svolgono il loro mandato per un anno scolastico al termine del quale rimettono il mandato. Il loro numero e la loro composizione vengono deliberati dal Collegio, su proposta del Dirigente Scolastico, che li determina in relazione agli obiettivi del P.T.O.F. Il Collegio dei Docenti delega ai responsabili di laboratorio e ai coordinatori dei dipartimenti disciplinari la proposta di acquisto delle attrezzature e altro materiale didattico e, in caso di insufficienza di fondi, alla componente docenti in Consiglio di Istituto il coordinamento di tali proposte d'acquisto.
5. Una volta esaurito il tempo previsto per la trattazione O.d.g. e non ancora conclusa la stessa, il Collegio si intende automaticamente aggiornato alla prima data disponibile, salvo che il collegio stesso non deliberi una breve prosecuzione dei lavori per concludere l'attività.

Art. 22 - Assemblea di classe

1. Le assemblee si svolgeranno su richiesta dei rappresentanti di classe presentata in Vicepresidenza, almeno due giorni prima della data prevista per lo svolgimento.
2. Le deliberazioni delle assemblee di classe hanno valore vincolante per i rappresentanti eletti dagli studenti della classe negli organi collegiali e nel comitato studentesco.
3. Durante l'assemblea i rappresentanti di classe devono redigere il verbale che dovrà essere poi consegnato in Vicepresidenza al termine della medesima. Il docente in servizio durante l'assemblea di classe può non essere presente in aula per consentire una più libera espressione degli studenti, ma deve comunque sostare nel corridoio nelle vicinanze della stessa classe, al fine di assicurare il corretto svolgimento dei lavori.
4. Nell'ipotesi di disordine, questa verrà immediatamente sciolta dal docente e verrà ripresa l'attività didattica.

Art. 23 - Assemblea d'Istituto

1. L'assemblea d'Istituto può svolgersi per l'intera giornata scolastica o parte di essa, come previsto dal D.lgs. 297/94 e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. Le assemblee dovranno svolgersi in modo da garantire i fondamentali principi democratici e seguendo modalità organizzative ordinate ed efficaci. È fatto obbligo agli organizzatori di esibire in Presidenza il relativo verbale dei lavori svolti. Ai sensi dell'art.13, comma 8, del citato D.lgs., gli insegnanti non hanno obbligo di vigilanza degli studenti impegnati in assemblea d'Istituto.
2. La domanda di convocazione deve essere presentata in duplice copia alla Dirigenza contestualmente all'O.d.g. da trattare, almeno 5 giorni prima della data prevista e devono essere firmata dai richiedenti.



3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea d'Istituto, regolarmente convalidato dal D.S. o suo delegato, deve indicare il luogo in cui si terrà l'assemblea, il giorno, l'orario e l'o.d.g.; questo verrà esposto all'albo dell'Istituto almeno quattro giorni prima dell'assemblea. L'affissione all'albo costituisce adempimento sufficiente per la regolarità della convocazione.

Art. 24 - Assemblea dei genitori

L'assemblea dei genitori è liberamente costituita e autoregolamentata. Per l'autorizzazione l'Istituto applicherà le norme vigenti in materia.

Art. 25 - Comitato studentesco

1. Il Comitato studentesco è costituito dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, dai rappresentanti degli studenti del Consiglio d'Istituto, dai rappresentanti della Consulta provinciale studentesca. Tale organo può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto e anche al Dirigente Scolastico, ma non ha potere deliberante.
2. Il Comitato si può riunire in seduta ordinaria non più di due volte al mese, per la durata di un'ora al di fuori dell'orario di lezione. La domanda di convocazione deve essere presentata almeno nei 2 giorni prima della data richiesta, sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti e deve essere presentata in duplice copia alla Dirigenza, contestualmente all'O.d.g. da trattare.

PARTE IV – SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 26 - Principi generali

1. Poiché il compito della scuola è educare, ogni provvedimento disciplinare tenderà al recupero e al reinserimento all'interno della comunità scolastica degli studenti. Ai sensi del D.P.R. 235/2007, art. 1, i provvedimenti disciplinari hanno infatti finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente, preferibilmente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente – ove possibile – è offerta la possibilità di convertire la sanzione dell'allontanamento in attività in favore della comunità scolastica.



Art. 27 - Comportamenti sanzionabili

1. Rientrano tra i comportamenti sanzionabili:
 - a. turpiloquio, offese verbali e intimidazioni ai compagni e al personale scolastico; b. percosse o atti di violenza, messi in atto negli spazi scolastici o nelle sue immediate adiacenze;
 - c. continuo e frequente disturbo delle lezioni nonché reiterazione di comportamenti non corretti che impediscono il regolare svolgimento della lezione;
 - d. atti di bullismo o cyberbullismo, scherzi o provocazioni ripetute;
 - e. inosservanza abituale dei doveri scolastici e violazione delle disposizioni del Regolamento di Istituto;
 - f. danneggiamenti alle strutture e alle attrezzature della scuola e di beni personali altrui;
 - g. sottrazione di oggetti altrui o di proprietà della scuola;
 - h. violazione dell'obbligo dell'osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza, mancato rispetto della segnaletica stradale all'interno degli spazi scolastici;
 - i. uso non autorizzato del cellulare;
 - j. allontanamento arbitrario anche temporaneo dall'aula e/o dall'Istituto;
 - k. abuso dell'immagine altrui e mancata osservanza delle norme sulla privacy;
 - l. altri comportamenti illeciti di varia natura, penalmente rilevanti.
2. Qualora il docente riscontri comportamenti scorretti o violazione del regolamento scolastico, provvederà ad annotare l'accaduto sul registro elettronico e ad informare il Coordinatore della classe che contatterà la famiglia per l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari di competenza del Consiglio di classe o del Consiglio d'Istituto.

Art. 28 - Tipi di sanzione e procedimento disciplinare

Tipologia A - Allontanamento temporaneo

1. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi non superiori ai 15 giorni, può essere disposto ove se ne ravvisino le condizioni, con provvedimenti disciplinari adottati collegialmente dal Consiglio di classe convocato in seduta straordinaria.
2. Il Consiglio di classe straordinario, si riunisce successivamente al fatto ed è convocato e presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. Oltre ai docenti, alla riunione sono convocati:
 - a. lo studente che ha commesso l'infrazione da sanzionare, perché possa essere ascoltato a sua difesa;
 - b. la famiglia dello studente interessato;
 - c. i rappresentanti degli studenti e dei genitori.
3. I provvedimenti disciplinari adottati sono tempestivamente notificati alla famiglia certificata dall'ufficio di segreteria e l'eventuale sospensione dalle lezioni ha formalmente effetto solo dopo la sua comunicazione.
4. Nel caso di alunno in precedenza già sanzionato dal Consiglio di classe con l'allontanamento temporaneo per avere arrecato disturbo al regolare svolgimento delle lezioni, nell'ipotesi in cui questo riporti ulteriori 5 note per gli stessi motivi, verrà allontanato nuovamente dalla classe per un numero di giorni pari a quelli precedentemente comminati. Il Coordinatore di classe provvederà ad effettuare la trasmissione del nuovo provvedimento disciplinare alla segreteria



per la sua comunicazione alla famiglia. Tale sanzione, sarà ratificata dal Consiglio di classe nel corso della prima riunione utile.

5. A discrezione del Consiglio di classe, ove se ne ravvisi l'opportunità, può essere disposta la sanzione della sospensione, prevedendo contestualmente l'obbligo di partecipare ad attività educative a vantaggio della comunità scolastica o in collaborazione con enti del terzo settore, che commutino la sanzione in attività compensativa di volontariato, previo coinvolgimento della famiglia.
6. Il Consiglio di classe può altresì deliberare di assegnare un elaborato di educazione civica, proponendo una tematica da sviluppare per iscritto, esporre e discutere in classe.

Tipologia B - Allontanamento superiore a 15 giorni

1. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono adottate dal Consiglio d'Istituto.
2. Per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente su richiesta del DS e si riunisce entro il quinto giorno successivo alla richiesta del Consiglio di classe.
3. La riunione si svolge a porte chiuse e oltre ai membri del Consiglio d'Istituto sono convocati:
 - a. lo studente che ha commesso l'infrazione da sanzionare, perché possa essere ascoltato a
 - b. sua difesa;
 - c. la famiglia dello studente interessato;
 - d. un docente delegato a relazionare dal Consiglio di classe, che ha richiesto il provvedimento.
4. Le deliberazioni del Consiglio d'Istituto sono tempestivamente notificate all'interessato e alla famiglia e l'eventuale sospensione dalle lezioni ha formalmente effetto solo dopo la sua comunicazione dall'ufficio di segreteria.
5. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto quando siano stati commessi atti che violino la dignità e il rispetto della persona o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
6. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro ove possibile nella comunità scolastica.
7. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica, con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
8. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
9. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia.



Art. 29 - Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, del D.P.R. 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti) e successive modifiche e integrazioni (D.P.R. 235/2007, art. 2), è istituito e disciplinato dal presente Regolamento.
2. L'Organo di Garanzia interno della scuola resta in carica per tre anni scolastici, è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori.
3. Svolge il ruolo di rappresentante dei docenti il primo eletto per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio d'Istituto; svolge il ruolo di rappresentante degli studenti il primo eletto per la componente studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto; svolge il ruolo di rappresentante dei genitori, il primo eletto per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Ai fini della individuazione dei primi eletti per ogni componente, si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto, indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista.
4. L'Organo di Garanzia viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studenti, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale. I componenti dell'Organo di Garanzia che vengano a cessare, per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità, vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto, si procederà ad elezioni suppletive, allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.
5. L'Organo di Garanzia è chiamato a esprimersi sui ricorsi, da parte di chiunque vi abbia interesse, sia avverso le sanzioni disciplinari sia nei conflitti che sorgono all'interno della scuola anche in merito all'applicazione del presente Regolamento.
6. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno quattro giorni prima della seduta.
7. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro impedito a intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, prima della seduta e possibilmente per iscritto, la motivazione giustificativa dell'assenza.
8. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è in forma palese. Non è prevista l'astensione e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Il ricorso – che non interrompe l'esecuzione del provvedimento – deve essere presentato al DS, in forma scritta e motivata, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento contestato.
10. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso; l'esito di questo va comunicato per iscritto all'interessato.



PARTE V – FUNZIONE DOCENTE E PERSONALE ATA

Art. 30 - Comportamento e doveri dei docenti

1. I docenti sono responsabili della vigilanza sugli studenti loro affidati, in qualunque momento della giornata scolastica.
2. Nel rapporto con gli studenti i docenti mantengono un atteggiamento aperto e disponibile al dialogo educativo e garantiscono il rispetto della dignità e della personalità degli studenti.
3. Nella comunicazione verbale con lo studente il docente si astiene da comportamenti aggressivi, termini offensivi, valutazioni sulla situazione familiare o sul comportamento dei genitori, apprezzamenti sulle qualità fisiche e intellettive del ragazzo e sulla sua situazione scolastica.
4. I docenti non possono fare uso del telefono cellulare in classe per attività non didattiche. 5
5. I docenti dovranno:
 - a. trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e, in generale, rispettare la puntualità;
 - b. durante l'intervallo esercitare una continua azione di prevenzione dei comportamenti scorretti o pericolosi;
 - c. intervenire su qualsiasi studente, anche non appartenente al proprio corso e alle proprie classi, allorché siano testimoni di comportamenti scorretti;
 - d. esplicitare agli studenti le modalità e i criteri della valutazione prima della somministrazione delle verifiche, e di tenervi fede nella correzione e nell'attribuzione dei voti che dovranno essere comunicati entro un tempo ragionevolmente breve;
 - e. tenere un comportamento e un abbigliamento adeguato al contesto scolastico, in modo da fungere da modello positivo per gli studenti;
 - f. rispettare il divieto di fumo all'interno dei locali scolastici e nelle aree di pertinenza dell'edificio scolastico. Tale divieto vale anche per le sigarette elettroniche.

Art. 31 - Il Coordinatore di classe

- I docenti Coordinatori del Consiglio di classe sono incaricati dal DS e hanno il compito di:
- a. coordinare le attività e presiedere il Consiglio di classe in assenza del Dirigente;
 - b. predisporre mensilmente tabelle riepilogative della situazione della classe;
 - c. tenere i rapporti con le famiglie e con gli studenti, comunicare periodicamente alle famiglie i ritardi, le assenze ed eventuali provvedimenti disciplinari;
 - d. collaborare con il segretario ai fini della corretta redazione dei verbali dei consigli;
 - e. organizzare la distribuzione del pagellino infraquadrimestrale e delle pagelle.

Art. 32 - Adempimenti amministrativi dei docenti

- Si richiede ai docenti di esercitare ogni cura nello svolgimento dei seguenti compiti:
- a. prendere visione delle circolari interne, delle disposizioni e degli avvisi, comunicati dal DS nei modi, nelle forme e nei tempi che la legge prescrive;
 - b. comunicare agli studenti gli avvisi e le disposizioni impartite dal DS;
 - c. compilare correttamente i registri di classe e il registro personale;



- d. prendere visione degli atti del Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti, pubblicati in apposito albo e sul sito web della scuola, ai sensi del D. Lgs. del 14/3/2013 n.33.

Art. 33 - Personale ATA

La vigilanza sugli alunni è affidata anche ai collaboratori scolastici, i quali sono tenuti ai seguenti adempimenti:

- a. sorveglianza di tutti gli accessi interni ed esterni dell'edificio, per prevenire eventuali situazioni di pericolo ed evitare l'ingresso di estranei e/o malintenzionati all'interno dell'Istituto;
- b. sorveglianza sui corridoi e sugli alunni in attesa dell'arrivo dei docenti, sulle classi rimaste temporaneamente scoperte e sul comportamento degli alunni usciti dalle aule
- c. vigilanza sugli alunni, in modo particolare durante l'entrata e l'uscita, il cambio dell'insegnante a fine lezione e l'intervallo, segnalando ai docenti qualsiasi comportamento inadeguato o pericoloso;
- d. sorveglianza durante le attività che si svolgono al pomeriggio;
- e. cura degli arredi e delle attrezzature per le attività didattiche e tempestiva segnalazione di qualsiasi deterioramento;
- f. pulizia delle aule e dei bagni, negli spazi di loro competenza, in conformità con le norme igieniche e con le disposizioni loro impartite dal DSGA;
- g. tenere un comportamento e un abbigliamento adeguato al contesto scolastico, in modo da fungere da modello positivo per gli studenti;
- h. rispettare il divieto di fumo all'interno dei locali scolastici e nelle aree di pertinenza dell'edificio scolastico. Tale divieto vale anche per le sigarette elettroniche.

PARTE VI – VALUTAZIONI INTERMEDIE E FINALI DEGLI STUDENTI

Art. 34 - Valutazione

Il momento della valutazione deve costituire la verifica dei progressi nella maturazione personale, nelle conoscenze e nelle abilità acquisite da parte degli studenti. I docenti valuteranno il processo di formazione culturale, sociale e umana degli studenti tenendo conto di:

- a. livelli di formazione e di acquisizione di competenze in relazione agli obiettivi di apprendimento prefissati e alla situazione di partenza;
- b. impegno, partecipazione e comportamento in vista di una crescita non solo sul piano dell'apprendimento ma su quello più vasto della formazione integrale della persona.

Art. 35 - Adempimenti intermedi per la valutazione degli studenti

In ogni anno scolastico l'Istituto, nel rispetto delle normative vigenti e sulla base delle deliberazioni assunte dal Collegio Docenti, può programmare e attuare, compatibilmente con le risorse disponibili, corsi di recupero per gli studenti che, al termine del 1° quadrimestre, presentano insufficienze in una o più discipline.



Art. 36 - Criteri generali per lo svolgimento degli scrutini

Il Collegio Docenti determina i sotto elencati criteri generali per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei singoli consigli di classe. 1. La valutazione in sede di scrutinio, a partire dalla proposta di voto dei singoli docenti, dovrà tenere conto complessivamente dei parametri sotto indicati:

- a. raggiungimento degli obiettivi minimi (verificati con un congruo numero di prove scritte e/o orali) relativamente a conoscenze, competenze e abilità in ciascuna disciplina;
 - b. ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. 92/07, si terrà altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio, nonché dell'esito delle verifiche relative a eventuali interventi di recupero precedentemente effettuati;
 - c. analisi dei comportamenti scolastici in merito a: impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo; progressione dei risultati nell'intero anno scolastico; capacità di organizzare il proprio lavoro; rispetto delle regole e delle consegne; frequenza (anche ai corsi di recupero).
2. Accedono alla classe successiva gli studenti che hanno la sufficienza in tutte le discipline avendo raggiunto gli obiettivi minimi di conoscenze e di competenze programmate nell'ambito dei dipartimenti e delle singole discipline.
3. Il credito scolastico, oltre che dalla eventuale presenza di crediti formativi, verrà attribuito secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti

Art. 37 - Valutazione della condotta

1. Ai sensi del D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009, "la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di Classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità, riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti [...] nonché i regolamenti d'istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni".
2. I Consigli di classe adottano la seguente tabella per l'attribuzione del voto di condotta

VOTO	COMPORTAMENTO E RISPETTO DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO SANZIONI DISCIPLINARI	INTERESSE, IMPEGNO PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO RISPETTO DELLE CONSEGNE	FREQUENZA E PUNTUALITÀ
10	Comportamento molto rispettoso delle persone, collaborativo e costruttivo durante le attività didattiche Ottima capacità di socializzazione e comportamento maturo per responsabilità, collaborazione e spiccato senso di solidarietà	Interesse costante e partecipazione attiva alle attività didattiche ed alle proposte di approfondimento Assiduo e serio impegno nello studio e nel rispetto delle consegne Ruolo propositivo all'interno della classe Puntuale e serio svolgimento delle	Frequenza assidua alle attività didattiche Presenza puntuale all'inizio di tutte le ore di lezione



	Costante consapevolezza e interiorizzazione delle regole Nessun provvedimento disciplinare	consegne scolastiche nel rispetto dei tempi stabiliti (compiti domestici, verifiche in classe scritte e orali, consegna materiali didattici)	
9	Comportamento positivo, responsabile e collaborativo nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola Puntuale rispetto delle regole Nessun provvedimento disciplinare	Interesse costante e partecipazione attiva Regolare e serio impegno nello studio e nel rispetto delle consegne Elevato livello di interesse e adeguata partecipazione alle attività didattiche Impegno costante	Frequenza regolare alle attività didattiche Presenza puntuale all'inizio di tutte le ore di lezione
8	Generalmente corretto nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola, ma non sempre collaborativo Complessivo rispetto delle regole, pur in presenza di sporadiche e lievi infrazioni dello stesso (qualche richiamo verbale)	Interesse adeguato e partecipazione attiva Impegno complessivamente proficuo nello studio e nel rispetto delle consegne Interesse e partecipazione selettivi (a seconda della disciplina) e discontinui Qualche episodio di distrazione e richiami verbali all'attenzione	Frequenza generalmente assidua alle attività didattiche Qualche assenza e/o ritardo poco motivati Scarsa puntualità nelle giustificazioni delle assenze
7	Comportamento poco collaborativo nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola Rispetto parziale delle regole segnalato con richiami scritti sul registro di classe e/o allontanamento dalla lezione con annotazione sul Registro di classe e/o ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia e/o eventuale provvedimento di sospensione Comportamento inadeguato durante i viaggi di istruzione, le visite guidate e le attività sportive.	Interesse, impegno e partecipazione alle attività didattiche discontinui e selettivi Sufficiente svolgimento delle consegne, anche se non sempre rispettoso degli impegni e dei tempi stabiliti Disturbo delle attività di lezione segnalato sul registro di classe con richiamo scritto o con allontanamento dalla lezione o con ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia	Frequenza alle attività didattiche non sempre costante e regolare, con adozione di comportamenti "strategici" Varie entrate posticipate e uscite anticipate Ritardi e assenze giustificati con ritardo Uscite frequenti nel corso delle lezioni
6	Comportamento non corretto, poco responsabile, problematico e conflittuale nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola Scarso rispetto delle attrezzature e dei beni scolastici Scarsa consapevolezza e rispetto delle regole, con allontanamento dalla comunità scolastica per un	Interesse mediocre, discontinuo e molto selettivo Discontinuo svolgimento delle consegne e degli impegni scolastici Partecipazione passiva Disturbo dell'attività didattica	Frequenza irregolare Ritardi abituali Assenze e ritardi generalmente giustificati oltre i termini Uscite anticipate o entrate posticipate frequenti Uscite frequenti nel corso delle lezioni



	periodo non superiore a 15 giorni		
5-2	Comportamento decisamente scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale ATA, e/o mancato rispetto del Regolamento d'istituto, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non l'esclusione dallo scrutinio finale Reiterati e gravi richiami e sanzioni disciplinari Ruolo negativo nel gruppo classe	Generale disinteresse per le attività didattiche; Sistematico disimpegno nello svolgimento delle consegne scolastiche	Numero elevato di assenze e di ritardi non giustificati

Art. 38 - Criteri da adottare per i casi di sospensione del giudizio

1. Il Consiglio di classe sospende la formulazione del giudizio finale nei confronti degli studenti che presentano insufficienze non gravi in una o più discipline, salvo che per gli alunni frequentanti il primo anno del biennio degli indirizzi professionali, ove bisogna tenere conto dei PFI predisposti per ogni singolo alunno.
2. Ai sensi del D.M. 80/07 e dell'O.M.92/07, tenuto conto della possibilità dello studente di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, l'Istituzione scolastica predispone le attività di recupero, compatibili con le risorse economiche disponibili, che si svolgeranno, secondo un calendario e con modalità comunicate agli studenti e alle famiglie, nei mesi di Giugno e/o Luglio.
3. Gli studenti per i quali si adotti il giudizio di sospensione della promozione dovranno: a. seguire i corsi di recupero programmati dall'Istituto dopo il termine degli scrutini, o presentare la dichiarazione che i genitori si assumono l'onere della loro preparazione; b. provvedere autonomamente allo studio delle discipline per le quali l'Istituto non sia in grado di organizzare corsi di recupero;
c. sostenere, secondo modalità e tempi che saranno comunicate dopo gli scrutini, prove destinate a verificare il raggiungimento degli obiettivi minimi di conoscenze e competenze.
4. Il Consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate e sulla base di una valutazione complessiva dello studente (O.M. 92/07), delibererà entro l'inizio delle lezioni dell'anno successivo l'integrazione del giudizio per la ammissione o la non ammissione alla classe successiva.
5. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva al termine del terz'ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procederà altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista da apposita ordinanza ministeriale sugli esami di Stato, prevista per l'anno scolastico in corso.



***Art. 39 - Criteri da adottare per i casi di non ammissione
(scrutini di giugno)***

1. Le decisioni di non ammissione, devono tendere a favorire negli studenti una presa di coscienza della propria situazione, tale da far scaturire comportamenti consapevoli e responsabili.
2. Risulteranno non ammessi, gli studenti la cui preparazione complessiva risulta incerta e/o lacunosa sia in ambiti disciplinari dell'area generale sia in ambiti disciplinari dell'area di indirizzo e che al momento dello scrutinio finale presentano insufficienze gravi e/o diffuse, tali da non potere essere colmate né mediante lo studio estivo, né mediante interventi di recupero, ma solamente attraverso la permanenza per un ulteriore anno nella stessa classe, così da consentire anche una più responsabile maturazione umana e personale.
3. Gli studenti frequentanti la classe prima degli indirizzi professionali verranno valutati tenendo conto delle disposizioni contenute nel d.lgs. n 61 del 13 aprile 2017 "Nuovi percorsi di istruzione professionale" e delle relative Linee guida.

Art. 40 - Comunicazione dell'esito negativo alle famiglie

Ai genitori degli studenti con sospensione del giudizio, ai sensi del D.M. 80/07 e dell'O.M. 92/07, nonché a quelli degli studenti non ammessi, sarà inviata, come disposto dalla vigente normativa, una lettera informativa sulla situazione che ha determinato la delibera del consiglio di classe di sospensione o di non ammissione. Le famiglie sono tenute a informarsi sulle modalità di svolgimento di eventuali corsi di recupero e delle relative prove di verifica.

Art. 41 - Ammissione all'esame di Stato

1. Sono ammessi all'esame di Stato gli studenti che, avendo frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale.
2. Il Consiglio di classe delibera l'ammissione dello studente, solamente in presenza di valutazioni sufficienti nelle singole discipline, come previsto dalle ordinanze ministeriali emanate in materia di volta in volta. La non ammissione all'esame di Stato di un candidato deve essere motivata in maniera dettagliata e specifica.

PARTE VII – RIPETENZE, RITIRI E NULLA OSTA

Art. 42 - Ritiro dello studente nel corso dell'anno scolastico

Il 15 marzo è il termine ultimo per il ritiro degli studenti che intendano presentarsi come privatisti agli esami di idoneità, perdendo così la qualifica di studenti interni di scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 653/25).

Art. 43 - Iscrizione per la terza volta alla stessa classe

1. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustificano, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno (D.L.vo n. 297/94 art.192 comma 4).
2. Per gli studenti DVA, nell'interesse degli stessi, al fine di migliorarne l'autonomia e le



capacità relazionali, può essere consentita una terza ripetenza nella stessa classe. (D.L.vo n.297/94 art.316 comma 1).

3. La domanda di iscrizione per la terza volta deve essere presentata al Dirigente scolastico, nei termini di legge.

Art. 44 - Nulla Osta

1. Lo studente che intenda trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico, deve farne domanda al D S del nuovo Istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica con il Nulla Osta da cui risulti la sua situazione in merito a valutazioni e frequenza.
2. I Nulla Osta all'eventuale trasferimento degli studenti saranno concessi in presenza di situazioni opportunamente motivate.

PARTE VIII – RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Art. 45 - Disposizioni generali

1. I genitori vengono informati sulle riunioni con i docenti, su incontri con esperti che possono riguardare anche le famiglie o su qualunque altra iniziativa scolastica, anche tramite i Coordinatori di classe e degli stessi studenti, con circolari pubblicate sul sito della scuola e sulla bacheca del registro elettronico. Se necessario i genitori vengono avvisati o convocati personalmente.
2. È compito dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe informare gli altri genitori sulle attività della scuola e sugli esiti delle riunioni collegiali nelle quali per legge è prevista la loro presenza.
3. Quando un docente ritiene opportuno o necessario convocare i genitori di qualche alunno invia per sua iniziativa comunicazione all'interessato.
4. Il ricevimento delle famiglie da parte dei docenti avviene di norma su appuntamento, concordato con i genitori. Nelle ore pomeridiane sono previsti periodici incontri scuola-famiglia stabiliti dal Collegio dei Docenti.
5. I genitori sono invitati a controllare quotidianamente il registro elettronico e a visitare periodicamente il sito web dell'istituto, aggiornato con le comunicazioni di interesse generale sulla vita della Scuola.
6. Poiché l'Istituto si configura come una comunità scolastica che intende promuovere la piena formazione dei giovani, le famiglie devono collaborare affinché l'attività didattica non sia interrotta se non per inevitabili, seri e gravi motivi debitamente comprovati.
7. L'ufficio di Segreteria è aperto al pubblico secondo gli orari esposti e comunicati alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico.
8. Il Dirigente scolastico e i suoi collaboratori ricevono tutti i giorni compatibilmente con altri impegni di servizio.



PARTE IX – NORME FINALI

Art. 46 - Norma di attuazione

Il presente Regolamento d'Istituto redatto dalla commissione individuata dal D.S., è deliberato dal Consiglio d'Istituto ed entra in vigore dal quinto giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo on line dell'Istituto ed ha valenza sino a nuove modifiche deliberate dal Consiglio d'Istituto o a seguito nuove norme in contrasto col presente Regolamento.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio d'Istituto
in data 19/09/2025 con delibera n. 124